



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GATTI – MANZONI-AUGRUSO"
Scuola Secondaria di I grado – Scuola Primaria – Scuola dell'Infanzia



Via G. Amendola s.n.c. – 88046 – Lamezia Terme (CZ) Tel. 0968-462500
Mail istituzionale: czic84400q@istruzione.it – mail PEC: czic84400q@pec.istruzione.it
COD. MECC. CZIC84400Q – C.F. 92002540794 – COD. FATT. UF7F01

Alle Famiglie
All'Ufficio Alunni

OGGETTO: iscrizione di minori provenienti dall'estero

Stanno pervenendo nella nostra scuola richieste di informazioni circa la possibile iscrizione in terza media di minori provenienti dall'estero che hanno già compiuto 14 anni.

Per gli alunni stranieri che compiono i 14 anni entro il 31 dicembre la classe di iscrizione è il primo superiore e non la terza media, in quanto l'alunno in età di obbligo scolastico deve essere iscritto alla classe corrispondente all'età anagrafica, a meno che il Collegio dei docenti non deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, ma non oltre quella immediatamente precedente o immediatamente successiva.

Pertanto, per poter accogliere l'iscrizione in terza media di minori provenienti dall'estero che compiono 14 anni entro il 31 dicembre 2024 sono necessarie le dichiarazioni da parte dei dirigenti delle scuole del secondo ciclo (dove l'alunno abbia presentato richiesta di iscrizione) che attestino l'avvenuta delibera del Collegio dei Docenti sull'opportunità di iscrivere l'alunno ad una classe inferiore.

Se l'alunno compie 15 anni entro il 31 dicembre 2024 la nostra scuola non potrà accogliere l'iscrizione.

Si ritiene utile fornire alcune indicazioni normative. Nella nota n. 465 del 27 gennaio 2012, il Ministero dell'Istruzione ha fornito importanti indicazioni in materia.

Per i ragazzi in età di obbligo scolastico, il Ministero ha chiarito che trova applicazione l'art. 45 del D.P.R. 394/1999, che stabilisce, in merito all'iscrizione scolastica:

“1. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.

2. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. **I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa**, tenendo conto:

- a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
- d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno”.

Già in precedenza, il Ministero dell'Istruzione aveva sottolineato come gli slittamenti di un anno su classe inferiore vadano ponderati con molta attenzione, in relazione ai benefici che potrebbero apportare, e sentita la famiglia.

Il Ministero richiama inoltre l'attenzione sull'opportunità che il Collegio dei docenti affidi a un gruppo di docenti, appositamente individuato per l'accoglienza di tutti i nuovi alunni, la puntuale definizione dei criteri per l'assegnazione a una classe diversa da quella corrispondere all'età anagrafica, anche attraverso la verifica delle competenze linguistiche in ingresso. Si ricorda infine che l'art.115 del D.Lgs. 297/94, stabilisce che gli alunni figli di cittadini comunitari residenti in Italia siano iscritti alla classe della scuola d'obbligo successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella Mongiardo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 del D.Lgs 39/93